



Tribunale ordinario di Bari
Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Il giudice, dott.ssa Valeria Isabella Valenzi,

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019*) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (*“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”*) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (*“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”*) ed in particolare l'art. 1, che, modificando l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, nonché, da ultimo, il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 (*“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 (...)”*), che ha ulteriormente prorogato il predetto termine al 30 aprile 2021; nonché i successivi d.l. 1° aprile n. 44 del 2021 (con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato sino al 31 luglio 2021) e 23 luglio 2021, n. 105 (con cui lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021);

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”*;

- vista la circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020;

- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”*), che agli artt. 23 e 24 detta disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- vista la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (*“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*) che, in particolare, all'art. 23, comma 5, ha aggiunto un'ulteriore disposizione (*“Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere*

esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale”); ed all’art. 23 ter ha introdotto “Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali (...) nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”, stabilendo che: “ 1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale. 2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni. 3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1”.

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);

- visto il provvedimento del Presidente della Sezione Gip-Gup datato 30.10.2020, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 4.11.2020 (nel quale si dispone, altresì, che i procedimenti da rinviare siano menzionati nell’elenco di quelli da trattare, con indicazione delle date già stabilite per il rinvio e che siano celebrati - ai fini appunto del solo differimento - dopo la trattazione dell’ultimo dei procedimenti per i quali non venga disposto rinvio);

-tenuto conto dei d.P.C.M. 3 novembre 2020 e 9 marzo 2021 e delle plurime ordinanze del Ministro della Salute;

-vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 novembre 2020, che ha dettato ulteriori linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza COVID 19;

-tenuto conto del decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 137 del 6.11.2020;

-visto il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori, alle imprese e giustizia connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19”), ed, in particolare, l’art. 24;

-visto il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 (“Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”);

- visti i decreti del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021, che dividono l’Italia in quattro zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;

-viste le disposizioni sulle singole zone di cui al DPCM 2 marzo 2021;

-viste le ordinanze del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 e quelle successive (con cui la Puglia è stata inserita in zona “rossa” sino al 25.4.2021, in seguito in zona “arancione” ed attualmente in zona “bianca”);

- vista l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 88 del 26 marzo 2021 (e, segnatamente, l'art. 4 n.1, nella parte in cui dispone "i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza");

- visto il provvedimento congiunto a firma della Presidente –facente funzioni della Sezione G.i.p./G.u.p., del Presidente della Corte d'Assise, dei Presidenti della Prima, Seconda e Terza Sezione Penale in data 22 marzo 2021 (in particolare, nella parte in cui si dispone che "per le sezioni dibattimentali e per la sezione GIP/GUP saranno celebrati i processi a carico di imputati sottoposti a misura cautelare nonché i processi che possono essere celebrati da remoto (in base al DL 137/20 conv. con mod. nella L.176/2020);

i ruoli dei processi da trattare e quelli da ricalendarizzare saranno pubblicati sul sito del Tribunale e comunicati all'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale;

le date di rinvio saranno già indicate nel ruolo pubblicato e comunicate in udienza ad un avvocato indicato dalla Camera Penale in sostituzione degli altri difensori;

I RUOLI SINORA PUBBLICATI SUL SITO DEL TRIBUNALE PER IL PERIODO DAL 23 MARZO 2021 IN POI DEVONO INTENDERSI ANNULLATI"); e tenuto conto altresì del successivo provvedimento in data 25 marzo 2021;

- visto il protocollo di intesa siglato in data 9 aprile 2021 tra il Presidente del Tribunale di Bari, il Procuratore della Repubblica in sede, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e il Presidente della Camera Penale (anche nella parte in cui richiama le prescrizioni concordate in tema di celebrazione delle udienze a porte chiuse e di misure di sicurezza relative alla presenza di persone in aula, come indicato dal R SSP), la cui operatività è stata tuttavia circoscritta sino all'inserimento della Puglia in zona "rossa";

- visto il provvedimento del Presidente della Sezione G.i.p.-G.u.p. datato 4.6.2021, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 7.6.2021 e fino a tutto luglio 2021 (nel quale si dispone, altresì, che i procedimenti da rinviare siano menzionati nell'elenco di quelli da trattare, con indicazione delle date già stabilite per il rinvio e che siano celebrati - ai fini appunto del solo differimento – prima della trattazione dei procedimenti per i quali non venga disposto rinvio, con espresso rinvio, per quanto non espressamente disposto, al pregresso provvedimento in data 30.10.2020, nonché al protocollo in data 5.11.2020 e al provvedimento del Presidente del Tribunale in data 4.11.2020);

- visto, da ultimo, il provvedimento del Presidente della Sezione G.i.p.-G.u.p. datato 8.9.2021, recante modalità organizzative della Sezione a partire dal 10.9.2021 e fino al 31.12.2021 (nel quale si richiama il rigoroso rispetto delle regole relative al distanziamento ed al numero massimo di presenze nell'aula di udienza e si dispone, altresì, che i procedimenti da rinviare siano menzionati nell'elenco di quelli da trattare, con indicazione delle date già stabilite per il rinvio e che siano celebrati - ai fini appunto del solo differimento – prima della trattazione dei procedimenti per i quali non venga disposto rinvio, con espresso rinvio, per quanto non espressamente disposto, al pregresso provvedimento in data 30.10.2020, nonché al protocollo in data 5.11.2020 e al provvedimento del Presidente del Tribunale in data 4.11.2020);

Rilevato che:

- con d.l. n.2 del 14 gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato fino al 30 aprile 2021; con successivo d.l. 1° aprile n. 44 del 2021, è stato ulteriormente prorogato sino al 31 luglio 2021; e, da ultimo, con d.l. 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021;

- l'art. 3 DPCM 24 ottobre 2020 e l'art. 6 DPCM 9 marzo 2021 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute;

- il CSM ritiene opportuno che i dirigenti degli uffici giudiziari, "nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, dettino - ovvero confermino l'efficacia di - disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari ed a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio";

- la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, in data 3.5.2021 ha fornito indicazioni operative conseguenti alla proroga dello stato emergenziale ed contenuto del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 specificando, tra l'altro, che nel periodo dall'1.5.2021 al 31.7.2021, "può continuare ad applicarsi l'attuale assetto del lavoro agile emergenziale";

Richiamati:

- gli atti del Presidente del Tribunale, contenenti Misure organizzative e precauzionali, con cui sono state date indicazioni sui comportamenti da tenere e le precauzioni da adottare per accedere al tribunale e agli uffici del giudice di pace e NEP, nonché i provvedimenti con cui si è fissato su indicazione del RSPP il numero massimo di persone, ulteriore a quello impegnato in attività di udienza, che possono accedere al Tribunale ed essere presente nei vari corridoi, adottando un sistema di prenotazione dei servizi richiesti alle cancellerie;

- i decreti di organizzazione del lavoro giudiziario a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza;

Rilevato:

- che la partecipazione a qualsiasi udienza degli imputati detenuti, internati o sottoposti a misura custodiale, anche per altra causa, che intendono comparire, è assicurata mediante videoconferenza dagli Istituti penitenziari in cui sono ristretti, o con collegamenti da remoto (attualmente in uso il programma *Microsoft Teams* che utilizza aree di data center riservate in via esclusa al Ministero della giustizia), modalità che attualmente prescinde dal consenso (o dalla richiesta) del soggetto detenuto, essendo stato abrogato il comma 9 dell'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 23, co. 4, ultimo inciso del DL 28 ottobre 2020 n. 137; in vigore dal 29 ottobre 2020). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

- che il difensore dell'imputato potrà partecipare all'udienza nell'aula di Tribunale oppure presso la Casa Circondariale ove è ristretto il proprio assistito; con il decreto di citazione dovrà essere dato avviso all'imputato, tramite la Polizia penitenziaria, che sarà attivato il video collegamento, al solo fine di consentirgli di comunicare la propria rinuncia a comparire, evitando di attivare il video collegamento; tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso la Polizia Penitenziaria alla Cancelleria del giudice che procede, almeno tre giorni prima dell'udienza;

- gli imputati detenuti agli arresti domiciliari sono stati già autorizzati a comparire liberi e senza scorta;

- che per gli imputati detenuti in carcere, ove non intervenga rinuncia a comparire, la partecipazione a distanza sarà garantita;

Considerato:

-che il numero di fascicoli da trattare per ciascuna udienza è "tendenzialmente" pari a un massimo di venti;

- che trattasi di udienze camerali (cfr. artt. 420, comma 1, c.p.p.; art. 441, comma 3, c.p.p.; artt. 409, comma 2 e 410, comma 3, c.p.p.), fermo restando il disposto di cui all'art. 23, comma 5, ha aggiunto un'ulteriore disposizione ("Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale");

-i criteri indicati nel provvedimento organizzativo ai fini della selezione dei fascicoli da trattare in ciascuna udienza;

-che, al fine di rispettare le disposizioni di legge e le conseguenti misure organizzative adottate nel presente ufficio al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, la trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere garantita fissando le udienze in orari distinti e

congruamente distanziati tra loro, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;

considerato il contenuto delle attività processuali di cui è previsto lo svolgimento nell'ambito delle udienze dei processi successivamente indicati;
sentita la Presidente di Sezione;

in

le parti che le udienze dei processi indicati di seguito saranno celebrate **il giorno 18 gennaio 2022 nell'aula D (come da elenco analitico allegato)** presso il Tribunale di Bari, viale Dioguardi, secondo le suddivisioni e fasce orarie di cui all'elenco allegato;

Visto l'art. 23 comma 5 d.l. n. 137/2020,

dispone

che le parti interessate nei processi a carico di imputati liberi nonché arrestati domiciliari comunichino alla cancelleria, all'indirizzo del cancelliere giuseppina.leone01@giustizia.it, entro il termine di almeno tre giorni (lavorativi) prima dell'udienza, il proprio consenso alla partecipazione mediante collegamenti audio-video a distanza, [che avverranno per mezzo del software Microsoft Teams (MVC3) individuato con provvedimento del DG del DGSIA del 16 maggio 2020/2 novembre 2020, ex art. 23 c.4 del DL 137/2020 -cd. "Ristori"]; in tal caso il difensore comunicherà nel termine anzidetto per il collegamento da remoto l'email sulla quale riceverà l'invito a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante il *software Microsoft Teams*;

avverte

che, in assenza di esplicita manifestazione di consenso, ovvero nel caso di impossibilità per altre cause a celebrare l'udienza in collegamento da remoto mediante il software Microsoft Teams¹, si procederà alla celebrazione dell'udienza in presenza;


invita

gli imputati, le altre parti e i rispettivi difensori, a non recarsi presso gli uffici giudiziari prima dell'orario di chiamata, al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresi l'inserimento di copia del presente provvedimento, del provvedimento del Presidente di Sezione in data 30.10.2020 e di quello in data 8.9.2021 in ciascuno dei fascicoli processuali di cui all'elenco allegato; la pubblicazione sul sito *web* del Tribunale almeno cinque giorni prima dell'udienza; la comunicazione al Pubblico Ministero, all'Ordine degli Avvocati di Bari ed alla Camera Penale di Bari per la massima diffusione.

Bari, 13/01/2022

D'ordine del Giudice *Dott.ssa Valeria Isabella Valenzi*
Il Cancelliere Esperto *Dott.ssa Giuseppina Leone*



¹) In proposito si avvisano le parti interessate che **non si potrà dar seguito alla partecipazione da remoto mediante il software Microsoft Teams** nel caso in cui nel medesimo processo vi siano coimputati detenuti in carcere per i quali sia stata disposta la partecipazione all'udienza in videoconferenza ex art. 146 *bis* disp. att. c.p.p..

udienza del 18/01/2022 - Dott.ssa Valeria ISABELLA VALENZI

AULA D

ore 9,30

rg.gip	rg.nr	
5717/21	14460/18	pirrelli F +5
9860/18	14460/18	pace n.

ore 11,00

6542/18	2009/18	ammirabile +21
---------	---------	----------------